



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare*

---

**2010/0051(COD)**

2.6.2010

## **PARERE**

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Jo Leinen

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce il quadro per l'adozione di atti di esecuzione. In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 291 prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti, stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Nella sua proposta di regolamento (COM(2010)0083), la Commissione cerca di attuare tale requisito introducendo una procedura consultiva e una procedura d'esame per disciplinare l'adozione di atti di esecuzione.

Il regolamento in esame dovrebbe assicurare chiaramente parità di condizioni per il Parlamento e il Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle informazioni concernenti le riunioni di comitato svolte in base alle nuove procedure. Il disposto dell'articolo 8 del regolamento in esame andrebbe pertanto rafforzato, prevedendo specificamente parità di condizioni per l'accesso a tali informazioni da parte del Parlamento e del Consiglio non appena esse si rendano disponibili.

L'allineamento automatico delle attuali procedure consultiva, di gestione e regolamentare di cui agli articoli 3, 4 e 5 della vigente decisione sulla comitatologia<sup>1</sup> non è opportuno senza un preventivo esame dell'*acquis* esistente. Quest'ultimo va riesaminato attentamente per stabilire le misure che rientrano effettivamente nell'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti gli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE e quelle rientranti fra gli atti di esecuzione di cui all'articolo 291 del TFUE. L'articolo 10 del regolamento proposto andrebbe pertanto rafforzato per chiedere alla Commissione di effettuare tale riesame e di presentare un'adeguata proposta legislativa.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) La procedura d'esame si deve applicare

(9) ***L'atto legislativo di base dovrebbe***

---

<sup>1</sup> Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

***indicare a quali misure si deve applicare la procedura d'esame e a quali la procedura consultiva.*** La procedura d'esame si deve applicare solo all'adozione di misure di portata generale intese ad attuare gli atti di base e a misure specifiche con un impatto potenziale considerevole. Tale procedura deve prevedere un controllo da parte degli Stati membri tale da impedire l'adozione di misure non conformi al parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto eccezionali, nelle quali, nonostante il parere negativo, la Commissione deve poter adottare e applicare le misure per un periodo limitato. Nel caso in cui il comitato non presenti un parere, la Commissione deve poter rivedere il progetto di misure, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno al comitato.

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere ***periodicamente*** informati dei lavori dei comitati.

#### *Emendamento*

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere ***tempestivamente e pienamente*** informati, ***in ugual misura***, dei lavori dei comitati, ***non appena i pertinenti documenti siano disponibili, e devono avere pari accesso alle informazioni concernenti tali lavori.***

#### *Motivazione*

*Non è sufficiente informare il Parlamento e il Consiglio "periodicamente". Entrambi dovrebbero essere informati in tempo reale.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La Commissione non adotta le misure prospettate se esse non sono conformi al parere del comitato. ***Il presidente può sottoporre al comitato il progetto di misure per una nuova delibera o presentare una versione modificata del progetto di misure.***

*Emendamento*

3. La Commissione non adotta le misure prospettate se esse non sono conformi al parere del comitato o ***in assenza di parere da parte di quest'ultimo, e sottopone senza indugi al Consiglio la proposta relativa alle misure da adottare o una versione modificata del progetto di misure in vista di una nuova delibera, informandone il Parlamento europeo.***

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 5 – comma -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Ai fini dell'atto di base adottato conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo o il Consiglio possono esprimere un'obiezione al progetto di misure, indipendentemente dal parere del comitato, con la motivazione che detto progetto di misure contraddice l'intenzione del legislatore espressa nell'atto di base.***

***In questo caso, le misure proposte non sono adottate. Tenendo conto dei motivi dell'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione può presentare al comitato un progetto di misure rivisto.***

***La Commissione informa quindi il Parlamento europeo e il Consiglio delle azioni che intende intraprendere.***

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

In tal caso, la Commissione informa immediatamente il comitato delle ragioni che la inducono ad adottare le misure e può sottoporre tali misure al comitato per una seconda delibera. Se le misure adottate non sono conformi al secondo parere del comitato o se non sono state presentate per una seconda delibera entro un mese dalla loro adozione, la Commissione le abroga immediatamente. Se le misure sono conformi al secondo parere del comitato o in assenza di parere, tali misure rimangono in vigore.

##### *Emendamento*

In tal caso, la Commissione informa immediatamente il comitato, ***il Parlamento europeo e il Consiglio*** delle ragioni che la inducono ad adottare le misure e può sottoporre tali misure al comitato per una seconda delibera. Se le misure adottate non sono conformi al secondo parere del comitato, ***o se non è stato formulato parere ma una maggioranza quale quella definita all'articolo 238, paragrafo 1, del TFUE si oppone alle misure, o se queste ultime*** non sono state presentate per una seconda delibera entro un mese dalla loro adozione, la Commissione le abroga immediatamente. Se le misure sono conformi al secondo parere del comitato o in assenza di parere ***e di una maggioranza quale quella di cui all'articolo 238, paragrafo 1, del TFUE che si opponga alle misure, queste ultime*** rimangono in vigore.

##### *Motivazione*

*Se al momento della seconda delibera una maggioranza semplice di Stati membri si oppone ancora alle misure, la Commissione non dovrebbe avere il potere di adottarle.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) i risultati delle votazioni,

##### *Emendamento*

d) i risultati delle votazioni, ***compresa la posizione di ciascuno Stato membro,***

*Motivazione*

*È importante sapere non solo quali sono i risultati finali delle votazioni, ma anche come ciascuno Stato membro ha votato.*

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 - paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

*Emendamento*

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ***p******a******r******i*** accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 ***e le ricevono nello stesso momento e alle stesse condizioni non appena disponibili.***

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I rappresentanti del Parlamento europeo hanno accesso alle riunioni dei comitati in veste di osservatori.***

*Motivazione*

*Il Parlamento dovrebbe essere autorizzato ad assistere alle riunioni dei comitati.*

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento  
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La Commissione procede a un esame della legislazione dell'Unione europea in vigore e presenta, entro il 31 dicembre 2011, una proposta legislativa che allinei la vigente legislazione***

*dell'Unione europea agli articoli 290 e 291 del TFUE e, in particolare, stabilisca quali misure rientrano nell'ambito delle disposizioni relative agli atti delegati di cui all'articolo 290 del TFUE e quali sono soggette alle disposizioni relative agli atti di esecuzione di cui all'articolo 291 del TFUE.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b>	JURI
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ENVI 24.3.2010
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Jo Leinen 7.4.2010
<b>Esame in commissione</b>	3.5.2010
<b>Approvazione</b>	2.6.2010
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 52 -: 0 0: 5
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	János Áder, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Kläß, Holger Kraemer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Rovana Plumb, Bart Staes, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Vicky Ford, Norbert Glante, Jan Kozłowski, Emma McClarkin